



Comune di Soazza

Cantone dei Grigioni

Regolamento agricolo

Regolamento agricolo

Indice

Premessa

- Art. 1 Sorveglianza, esecuzione
- Art. 2 Alpi comunali
- Art. 3 Estivazione sugli alpi
- Art. 4 Sorveglianza alpi comunali
- Art. 5 Bestiame indigeno e di fuori paese
- Art. 6 Pascolazione e vago pascolo
- Art. 7 Eccezioni / Diritto al vago pascolo
- Art. 8 Maiali e animali da cortile
- Art. 9 Scarico degli alpi
- Art. 10 Pascolazione su superfici forestali
- Art. 11 Recinzioni
- Art. 12 Periodo della concimazione
- Art. 13 Danni alla proprietà privata e comunale
- Art. 14 Fili a sbalzo, teleferiche
- Art. 15 Infrazioni
- Art. 16 Contestazioni
- Art. 17 Rimedi legali
- Art. 18 Entrata in vigore / abrogazione

Premessa

Il presente regolamento non potrà entrare in ogni caso in contrasto con leggi o disposizioni degli enti superiori, come Cantone e Confederazione.

Art. 1 Sorveglianza, esecuzione

- a) Il ramo agricoltura è sottoposto alla sorveglianza diretta del Municipio.
- b) Al Municipio compete l'applicazione del presente regolamento.
- c) Chiunque abbia l'intenzione di allevare o tenere bestiame o animali da reddito è obbligato, prima di iniziare l'attività, ad annunciarsi al Municipio.

Art. 2 Alpi comunali

Gli alpi comunali sono:

- Crasteira con Quarnei
- Becc de Sota e de Sora
- Pindeira con Lughezzon

Gli alpi comunali vengono messi in appalto dal Municipio. Per la durata del contratto farà stato la legge agricola cantonale in vigore al momento dell'assegnazione. La delibera è di competenza del Municipio.

Art. 3 Estivazione sugli alpi

Gli alpi possono essere caricati con i seguenti animali:

- Bovini
- Caprini
- Equini
- Ovini
- Suini

Art. 4 Sorveglianza alpi comunali

Al Comune compete la sorveglianza nonché la manutenzione delle relative strade, sentieri, ponti e fabbricati comunali. Il Municipio può emanare disposizioni particolari per i fabbricati.

Art. 5 Bestiame indigeno e di fuori paese

Il bestiame indigeno e di fuori paese deve essere sano secondo le prescrizioni cantonali vigenti.

Art. 6 Pascolazione e vago pascolo

Il vago pascolo (libera pascolazione senza obbligo di recinzione) è vietato su tutto il territorio comunale tranne che sugli alpi. È riservato l'art. 7 del presente regolamento.

Nella zona edilizia del paese la pascolazione controllata (con recinzione) all'interno della stessa è autorizzata per permettere lo sfruttamento del pascolo esistente a condizione che non vengano arrecati danni e disturbi a terzi. Per pascolazione s'intende senza apporto di foraggio sul posto dove sono tenuti gli animali.

Durante il periodo invernale il bestiame va tenuto secondo le disposizioni cantonali in materia.

Art. 7 Eccezioni / Diritto al vago pascolo

Sulla sponda sinistra:

Sulla sponda sinistra della Moesa il vago pascolo per le pecore e le capre è permesso, sui prati maggiori, solo in autunno dopo il 15 ottobre e fino al 31 marzo.

Nelle zone di Ebbia, Canton e Casèla il vago pascolo per le pecore e le capre è tollerato fino al carico degli alpi a condizione che gli animali non scendano sui prati maggiori (fondovalle).

Per il bestiame bovino ed equino il vago pascolo è in tutti i casi vietato.

Ha diritto al vagopascolo solo il bestiame svernato in paese.

Art. 8 Maiali e animali da cortile

Il vago pascolo dei maiali e degli animali da cortile è proibito tutto l'anno. Questi animali potranno pascolare liberamente solo sugli alpi, a condizione però, che il numero di capi sia limitato e non crei problemi.

Per la tenuta di animali da cortile nell'abitato (zona edilizia) fanno stato le disposizioni cantonali e comunali. Le condizioni igieniche devono essere rispettate.

Nella zona edilizia del paese non è permesso allevare o tenere bovini, equini o simili.

Art. 9 Scarico degli alpi

In qualsiasi caso dopo lo scarico degli alpi caricati con bovini, caprini, equini, ovini e suini l'affittuario è obbligato a mettere a disposizione terreni di sua proprietà, o presi in affitto, da pascolare fin tanto che il trasferimento fuori paese degli animali non sia stato effettuato. Lo spostamento deve avvenire entro 3 giorni.

Art. 10 Pascolazione su superfici forestali

Per la pascolazione controllata (con recinzione) nel bosco e nelle selve castanili è necessaria una regolamentazione, o un accordo, approvato dall'Ufficio forestale.

Art. 11 Recinzioni

Le recinzioni fisse, staccionate e simili in zona agricola sono vietate. Nell'altro territorio comunale sono regolate dall'art. 55 della Legge edilizia comunale.

Recinzioni rimovibili attorno alle stalle per permettere la libera uscita degli animali durante la stagione invernale sono permesse ai sensi delle disposizioni cantonali vigenti (superficie minima in m² per UBG). Queste recinzioni devono essere rimosse non appena i presupposti per cui sono state erette decadono.

Recinzioni fisse esistenti erette senza valida licenza edilizia, in contrasto con le presenti normative, devono essere rimosse entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. In caso d'inosservanza di queste prescrizioni il Municipio incaricherà terze persone per la loro demolizione addebitando tutte le spese agli inadempienti.

Le recinzioni mobili tipo "pastore elettrico" devono mantenere una distanza minima di 50 cm dal bordo della strada. Queste recinzioni non devono intralciare in nessun caso i passaggi pubblici.

Non sono ammesse recinzioni senza corrente (anche per breve tempo).

Art. 12 Periodo della concimazione

Per la concimazione fanno stato le disposizioni cantonale per concimi aziendali, non è tuttavia ammessa prima del 1° novembre.

Art. 13 Danni alla proprietà privata e comunale

Eventuali danni causati dal bestiame dovranno essere risarciti dal detentore del bestiame in via civile secondo la valutazione effettuata dallo stimatore designato dal Cantone o dal Comune.

Art. 14 Fili a sbalzo, teleferiche

Per il montaggio di fili a sbalzo o teleferiche occorre il permesso dell'Autorità edilizia comunale con procedura EFZ. Sottostanno ad ogni modo alle prescrizioni dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).

Art. 15 Infrazioni

Contravvenzioni al presente regolamento saranno sanzionate dal Municipio con una multa da Fr. 50.00 a Fr. 500.00.

In ogni caso prima dell'emanazione di una decisione di multa, alla persona coinvolta verrà data la possibilità di esprimersi per iscritto in merito alla fattispecie rimproveratagli.

Art. 16 Contestazioni

Il Municipio decide le contestazioni relative all'applicazione del presente regolamento. Eventuali contestazioni delle multe devono essere inoltrate per iscritto al Municipio sotto pena di perenzione, entro 5 giorni dalla regolare comunicazione dell'avvenuta contravvenzione.

In caso di mancata contestazione della multa entro il termine di cui sopra, la stessa diverrà definitiva.

Art. 17 Rimedi legali

Le decisioni del Municipio fondate sul presente regolamento possono essere impugnate entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo cantonale. In tutte le decisioni impugnabili devono essere indicati i rimedi legali.



Art. 18 Entrata in vigore / abrogazione

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale.

Questo regolamento sostituisce quello del 29 novembre 1961 e modifiche seguenti. Con la sua entrata in vigore sono abrogate le disposizioni comunali in contraddizione con esso.

Approvato dall'Assemblea comunale in data 31 maggio 2012.

Per il Comune di Soazza:

Il Presidente comunale:  Il Segretario comunale: 
L. Mantovani  P. Bottelli